

Andrea Pais

TESTO UNICO PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i
aggiornato con il D.Lgs. 19/2014 (prevenzione delle ferite
da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario)

*Contiene le tabelle delle sanzioni e degli adempimenti
e un ricco indice analitico*

IV edizione

INDICE GENERALE

D.LGS. 9 aprile 2008 n. 81

<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>	<i>21</i>
--	-----------

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Finalità	23
Art. 2 - Definizioni	24
Art. 3 - Campo di applicazione	28
Art. 4 - Computo dei lavoratori	33

CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE

Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro	35
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro	36
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento	39
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro	39
Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	40
Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	45
Art. 11 - Attività promozionali	45
Art. 12 - Interpello	48
Art. 13 - Vigilanza	48
Art. 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori	50

CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15 - Misure generali di tutela	54
Art. 16 - Delega di funzioni	55
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili.....	56
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente.....	56
Art. 19 - Obblighi del preposto.....	59
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori	60
Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230- <i>bis</i> del codice civile e ai lavoratori autonomi	61
Art. 22 - Obblighi dei progettisti	62
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori	62
Art. 24 - Obblighi degli installatori	62
Art. 25 - Obblighi del medico competente	62
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione	64
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi	67

SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi.....	69
Art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi	71
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione	73

SEZIONE III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione.....	74
Art. 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni	75
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione	78
Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi	78
Art. 35 - Riunione periodica.....	79

**SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE
E ADDESTRAMENTO**

Art. 36 - Informazione ai lavoratori	80
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti	81

SEZIONE V - SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente	84
Art. 39 - Svolgimento dell'attività di medico competente	85
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale	86
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria	86
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica	89

SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 - Disposizioni generali	89
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato.....	90
Art. 45 - Primo soccorso.....	90
Art. 46 - Prevenzione incendi	91

**SEZIONE VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI**

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	92
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.....	93
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo	94
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ...	95
Art. 51 - Organismi paritetici	96
Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità	98

**SEZIONE VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO
AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI
E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI**

Art. 53 - Tenuta della documentazione	99
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione	100

CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI

SEZIONE I - SANZIONI

Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente	100
Art. 56 - Sanzioni per il preposto	102
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori ...	102
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente	102
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori	103
Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti	103

SEZIONE II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa	103
---	-----

TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 62 - Definizioni.....	104
Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza.....	104
Art. 64 - Obblighi del datore di lavoro	105
Art. 65 - Locali sotterranei o semisotterranei	105
Art. 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento.....	106
Art. 67 - Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio	106

CAPO II - SANZIONI

Art. 68 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente	107
--	-----

**TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Art. 69 - Definizioni.....	107
Art. 70 - Requisiti di sicurezza	108
Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro	109
Art. 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso.....	112
Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento	113

CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Art. 74 - Definizioni	114
Art. 75 - Obbligo di uso	115
Art. 76 - Requisiti dei DPI.....	115
Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro	115
Art. 78 - Obblighi dei lavoratori	116
Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso	117

CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Art. 80 - Obblighi del datore di lavoro	117
Art. 81 - Requisiti di sicurezza	118
Art. 82 - Lavori sotto tensione	118
Art. 83 - Lavori in prossimità di parti attive	119
Art. 84 - Protezioni dai fulmini	119
Art. 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature.....	120
Art. 86 - Verifiche e controlli	120
Art. 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso	120

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Art. 88 - Campo di applicazione.....	122
Art. 89 - Definizioni.....	123
Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	124
Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione	127
Art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.....	127
Art. 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori.....	129
Art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi	129
Art. 95 - Misure generali di tutela	129
Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti	130
Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria	130

Art. 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	131
Art. 99 - Notifica preliminare	133
Art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento	133
Art. 101 - Obblighi di trasmissione	134
Art. 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza	135
Art. 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora	135
Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi	135
Art. 104-bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili	136

CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 105 - Attività soggette	136
Art. 106 - Attività escluse	137
Art. 107 - Definizioni	137

SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 108 - Viabilità nei cantieri.....	137
Art. 109 - Recinzione del cantiere.....	137
Art. 110 - Luoghi di transito.....	138
Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota	138
Art. 112 - Idoneità delle opere provvisorie	139
Art. 113 - Scale	139
Art. 114 - Protezione dei posti di lavoro	141
Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto	142
Art. 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi	142
Art. 117 - Lavori in prossimità di parti attive.....	143

SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI

Art. 118 - Splateamento e sbancamento	144
--	-----

Art. 119 - Pozzi, scavi e cunicoli	145
Art. 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi	145
Art. 121 - Presenza di gas negli scavi.....	145

SEZIONE IV - PONTEGGI IN LEGNAME E ALTRE OPERE PROVVISORIALI

Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisoriali	146
Art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisoriali	147
Art. 124 - Deposito di materiali sulle impalcature.....	147
Art. 125 - Disposizione dei montanti	147
Art. 126 - Parapetti.....	148
Art. 127 - Ponti a sbalzo	148
Art. 128 - Sottoponti	148
Art. 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio.....	148
Art. 130 - Andatoie e passerelle	149

SEZIONE V - PONTEGGI FISSI

Art. 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego	149
Art. 132 - Relazione tecnica	150
Art. 133 - Progetto	150
Art. 134 - Documentazione.....	151
Art. 135 - Marchio del fabbricante.....	151
Art. 136 - Montaggio e smontaggio.....	151
Art. 137 - Manutenzione e revisione	152
Art. 138 - Norme particolari	153

SEZIONE VI - PONTEGGI MOVIBILI

Art. 139 - Ponti su cavalletti	153
Art. 140 - Ponti su ruote a torre	153

SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE

Art. 141 - Strutture speciali	154
Art. 142 - Costruzioni di archi, volte e simili	154

Art. 143 - Posa delle armature e delle centine	155
Art. 144 - Resistenza delle armature	155
Art. 145 - Disarmo delle armature	155
Art. 146 - Difesa delle aperture.....	155
Art. 147 - Scale in muratura	156
Art. 148 - Lavori speciali.....	156
Art. 149 - Paratoie e cassoni	156

SEZIONE VIII - DEMOLIZIONI

Art. 150 - Rafforzamento delle strutture	157
Art. 151 - Ordine delle demolizioni	157
Art. 152 - Misure di sicurezza	157
Art. 153 - Convogliamento del materiale di demolizione	157
Art. 154 - Sbarramento della zona di demolizione	158
Art. 155 - Demolizione per rovesciamento	158
Art. 156 - Verifiche.....	159

CAPO III - SANZIONI

Art. 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori	159
Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori	159
Art. 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti	159
Art. 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi.....	160

TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 161 - Campo di applicazione	161
Art. 162 - Definizioni	161
Art. 163 - Obblighi del datore di lavoro	162
Art. 164 - Informazione e formazione	163

CAPO II - SANZIONI

Art. 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente	163
Art. 166 - Sanzioni a carico del preposto.....	163

TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 167 - Campo di applicazione	164
Art. 168 - Obblighi del datore di lavoro	164
Art. 169 - Informazione, formazione e addestramento	165

CAPO II - SANZIONI

Art. 170 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente	165
Art. 171 - Sanzioni a carico del preposto	165

TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 172 - Campo di applicazione.....	166
Art. 173 - Definizioni	166

CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

Art. 174 - Obblighi del datore di lavoro	166
Art. 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro	167
Art. 176 - Sorveglianza sanitaria.....	167
Art. 177 - Informazione e formazione.....	168

CAPO III - SANZIONI

Art. 178 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente.....	168
Art. 179 - Sanzioni a carico del preposto.....	169

TITOLO VIII - AGENTI FISICI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 180 - Definizioni e campo di applicazione	169
Art. 181 - Valutazione dei rischi	169
Art. 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi	170
Art. 183 - Lavoratori particolarmente sensibili	170
Art. 184 - Informazione e formazione dei lavoratori.....	170
Art. 185 - Sorveglianza sanitaria	171

Art. 186 - Cartella sanitaria e di rischio	171
---	------------

CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO

Art. 187 - Campo di applicazione.....	172
Art. 188 - Definizioni.....	172
Art. 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione.....	172
Art. 190 - Valutazione del rischio.....	173
Art. 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile....	174
Art. 192 - Misure di prevenzione e protezione.....	174
Art. 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali	175
Art. 194 - Misure per la limitazione dell'esposizione	176
Art. 195 - Informazione e formazione dei lavoratori	176
Art. 196 - Sorveglianza sanitaria	177
Art. 197 - Deroghe	177
Art. 198 - Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center	177

CAPO III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

Art. 199 - Campo di applicazione.....	178
Art. 200 - Definizioni.....	178
Art. 201 - Valori limite di esposizione e valori d'azione.....	179
Art. 202 - Valutazione dei rischi	179
Art. 203 - Misure di prevenzione e protezione.....	180
Art. 204 - Sorveglianza sanitaria	181
Art. 205 - Deroghe	181

CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

Art. 206 - Campo di applicazione.....	182
Art. 207 - Definizioni.....	182
Art. 208 - Valori limite di esposizione e valori d'azione.....	183

Art. 209 - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi	183
Art. 210 - Misure di prevenzione e protezione.....	184
Art. 211 - Sorveglianza sanitaria.....	185
Art. 212 - Linee guida.....	186

CAPO V - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Art. 213 - Campo di applicazione.....	186
Art. 214 - Definizioni.....	186
Art. 215 - Valori limite di esposizione	187
Art. 216 - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi	188
Art. 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi	189
Art. 218 - Sorveglianza sanitaria.....	190

CAPO VI - SANZIONI

Art. 219 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente.....	190
Art. 220 - Sanzioni a carico del medico competente.....	191

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE

CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

Art. 221 - Campo di applicazione	191
Art. 222 - Definizioni	192
Art. 223 - Valutazione dei rischi	193
Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi	194
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione	195
Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze	196
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori	197
Art. 228 - Divieti	198
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria	199
Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio	200
Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori	200
Art. 232 - Adeguamenti normativi	200

**CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI
E MUTAGENI**

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 233 - Campo di applicazione	201
Art. 234 - Definizioni	202

SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Art. 235 - Sostituzione e riduzione.....	202
Art. 236 - Valutazione del rischio.....	203
Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali.....	204
Art. 238 - Misure tecniche.....	205
Art. 239 - Informazione e formazione.....	205
Art. 240 - Esposizione non prevedibile	206
Art. 241 - Operazioni lavorative particolari.....	206

SEZIONE III - SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche	207
Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie	207
Art. 244 - Registrazione dei tumori	209
Art. 245 - Adeguamenti normativi	210

**CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI
ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO**

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 246 - Campo di applicazione.....	210
Art. 247 - Definizioni	211

SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto.....	211
Art. 249 - Valutazione del rischio.....	211
Art. 250 - Notifica	212
Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione.....	212
Art. 252 - Misure igieniche	213

Art. 253 - Controllo dell'esposizione	214
Art. 254 - Valore limite.....	215
Art. 255 - Operazioni lavorative particolari.....	216
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto	216
Art. 257 - Informazione dei lavoratori.....	217
Art. 258 - Formazione dei lavoratori.....	218
Art. 259 - Sorveglianza sanitaria.....	219
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio	219
Art. 261 - Mesoteliomi.....	220

CAPO IV - SANZIONI

Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente.....	220
Art. 263 - Sanzioni per il preposto.....	221
Art. 264 - Sanzioni per il medico competente.....	221
Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti.....	221
Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori	221

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

CAPO I

Art. 266 - Campo di applicazione.....	221
Art. 267 - Definizioni.....	222
Art. 268 - Classificazione degli agenti biologici	222
Art. 269 - Comunicazione	223
Art. 270 - Autorizzazione	223

CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Art. 271 - Valutazione del rischio	224
Art. 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali	225
Art. 273 - Misure igieniche	226
Art. 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie	226
Art. 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari	227

Art. 276 - Misure specifiche per i processi industriali.....	227
Art. 277 - Misure di emergenza	228
Art. 278 - Informazioni e formazione	228

CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 279 - Prevenzione e controllo	229
Art. 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali	229
Art. 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso.....	231

CAPO IV - SANZIONI

Art. 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti.....	231
Art. 283 - Sanzioni a carico dei preposti	231
Art. 284 - Sanzioni a carico del medico competente	232
Art. 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori	232
Art. 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti	232

TITOLO X-bis - PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO

Art. 286-bis - Ambito di applicazione.....	232
Art. 286-ter - Definizioni	232
Art. 286-quater - Misure generali di tutela	233
Art. 286-quinquies - Valutazione dei rischi	234
Art. 286-sexies - Misure di prevenzione specifiche	234
Art. 286-septies - Sanzioni.....	236

TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 287 - Campo di applicazione	236
Art. 288 - Definizioni	237

CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Art. 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni	237
Art. 290 - Valutazione dei rischi di esplosione	237
Art. 291 - Obblighi generali.....	238
Art. 292 - Coordinamento	238
Art. 293 - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive	239
Art. 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni	239
Art. 294-bis - Informazione e formazione dei lavoratori	239
Art. 295 - Termini per l'adeguamento	240
Art. 296 - Verifiche	240

CAPO III - SANZIONI

Art. 297 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti	241
--	-----

TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

Art. 298 - Principio di specialità	241
Art. 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi.....	241
Art. 300 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	241
Art. 301 - Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758	242
Art. 301-bis - Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione	242
Art. 302 - Definizione delle contravvenzioni punte con la sola pena dell'arresto.....	243
Art. 302-bis - Potere di disposizione.....	243
Art. 303 - Circostanza attenuante	244

TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 304 - Abrogazioni	244
Art. 305 - Clausola finanziaria	245
Art. 306 - Disposizioni finali	245

ALLEGATI

ALLEGATO I - <i>Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale</i>	247
ALLEGATO II - <i>Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)</i>	248
ALLEGATO 3A - <i>Contenuti della cartella sanitaria e di rischio</i>	249
ALLEGATO 3B - <i>Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori</i>	253
ALLEGATO IV - <i>Requisiti dei luoghi di lavoro</i>	255
ALLEGATO V - <i>Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione</i>	281
ALLEGATO VI - <i>Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro</i>	315
ALLEGATO VII - <i>Verifiche di attrezzature</i>	323
ALLEGATO VIII - <i>Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari</i>	326
ALLEGATO IX - <i>Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici</i>	360
ALLEGATO X - <i>Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)</i>	361
ALLEGATO XI - <i>Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori</i>	362
ALLEGATO XII - <i>Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99</i>	362
ALLEGATO XIII - <i>Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere</i>	363
ALLEGATO XIV - <i>Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori</i>	366

ALLEGATO XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili	369
ALLEGATO XV.1 - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.	376
ALLEGATO XV.2. - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1.	376
ALLEGATO XVI - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera	377
ALLEGATO XVII - Idoneità tecnico professionale	388
ALLEGATO XVIII - Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali	389
ALLEGATO XIX - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi	394
ALLEGATO XX	409
ALLEGATO XXI - Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota	412
ALLEGATO XXII - Contenuti minimi del P.I.M.U.S.	423
ALLEGATO XXIII - Deroa ammessa per i ponti su ruote a torre	425
ALLEGATO XXIV - Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza	425
ALLEGATO XXV - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici	428
ALLEGATO XXVI - Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni	434
ALLEGATO XXVII - Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio	436
ALLEGATO XXVIII - Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione	436
ALLEGATO XXIX - Prescrizioni per i segnali luminosi	437
ALLEGATO XXX - Prescrizioni per i segnali acustici	438
ALLEGATO XXXI - Prescrizioni per la comunicazione verbale	438
ALLEGATO XXXII - Prescrizioni per i segnali gestuali	439
ALLEGATO XXXIII - Movimentazione manuale dei carichi	443

ALLEGATO XXXIV - Requisiti minimi	445
ALLEGATO XXXV	448
ALLEGATO XXXVI - Campi elettromagnetici	450
ALLEGATO XXXVII	456
ALLEGATO XXXVIII - Valori limite di esposizione professionale	469
ALLEGATO XXXIX - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria	474
ALLEGATO XL - Divieti	475
ALLEGATO XLI	475
ALLEGATO XLII - Elenco di sostanze, preparati e processi	476
ALLEGATO XLIII - Valori limite di esposizione professionale	476
ALLEGATO XLIV - Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici	477
ALLEGATO XLV - Segnale di rischio biologico	477
ALLEGATO XLVI - Elenco degli agenti biologici classificati	478
ALLEGATO XLVII - Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento	495
ALLEGATO XLVIII - Specifiche per processi industriali	496
ALLEGATO XLIX - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive	499
ALLEGATO L	500
ALLEGATO LI - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive	504
TABELLA DELLE SANZIONI	505
TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI	635
INDICE ANALITICO	681

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro



pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008



modificato con D.L. 3 giugno 2008, n. 97, conv. con mod. con L. 2 agosto 2008, n. 129; D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con mod. dalla L. 6 agosto 2008, n. 13; D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, conv. con mod. dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 e D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106; D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. con mod. dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25; D.L. 31 maggio 2010 n. 78, conv. con mod. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; L. 4 giugno 2010, n. 96; L. 13 agosto 2010, n. 136; D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, conv. con mod. dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10; Accordo 21 dicembre 2011, in vigore dal 26 gennaio 2012; Accordo 22 febbraio 2012; D.L. 12 maggio 2012 n. 57 conv. con mod. dalla L. 12 luglio 2012, n. 101; D. 9 luglio 2012; D. 6 agosto 2012; Legge 1 ottobre 2012 n. 177, L. 24 dicembre 2012 n. 288; Il D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32; D.P.R. 28 marzo 2013 n. 44; D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con mod. dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; D.L. 28 giugno 2013, n. 76, conv. con L. 9 agosto 2013, n. 99; D.L. 14 agosto 2013, n. 93 conv. con mod. dalla L. 15 ottobre 2013 n. 119; D.L. 31 agosto 2013, n. 101 conv. con mod. dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125; D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, conv. con mod. dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9; D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ⁽¹⁾

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”;

1. In tutto il testo del D.Lgs. 81/2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole: “Ministero del lavoro e della previdenza sociale” e le parole: “Ministero della salute”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”; le parole: “Ministro del lavoro e della previdenza sociale” e le parole: “Ministro della salute”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali”;
- le parole: “Ministero delle infrastrutture”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” e le parole: “Ministro delle infrastrutture”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164, recante: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante "Norme generali per l'igiene del lavoro";

Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della L. 30 luglio 1990, n. 212";

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro";

Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante: "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro";

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante: "Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro";

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante: "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili";

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300";

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30";

Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante: "Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche";

Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative

all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);

Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee";

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante "Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella riunione del 12 marzo 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro, dell'a salute e delle politiche sociali delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione, della solidarietà sociale, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I PRINCIPI COMUNI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la

riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

- a) "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli isti-

tuti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni ⁽¹⁾;

- b) “datore di lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
- c) “azienda”: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- d) “dirigente”: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- e) “preposto”: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- f) “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

1. Lettera così modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 106/2009.

- g) "addetto al servizio di prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
- h) "medico competente": medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- i) "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza": persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- l) "servizio di prevenzione e protezione dai rischi": insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- m) "sorveglianza sanitaria": insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- n) "prevenzione": il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- o) "salute": stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- p) "sistema di promozione della salute e sicurezza": complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- q) "valutazione dei rischi": valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- r) "pericolo": proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- s) "rischio": probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- t) "unità produttiva": stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

- u) “norma tecnica”: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- v) “buone prassi”: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
- z) “linee guida”: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- aa) “formazione”: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- bb) “informazione”: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- cc) “addestramento”: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
- dd) “modello di organizzazione e di gestione”: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
- ee) “organismi paritetici”: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione

degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

- ff) “responsabilità sociale delle imprese”: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Articolo 3

Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

(1) 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ⁽²⁾ e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive, particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi ⁽³⁾ dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi

1. [N.d.r. per una migliore interpretazione si veda: D.P.R., 15 marzo 2010, n. 90, S.O. n. 131/L, alla G.U., serie generale, 18/06/2010, n. 140 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”].

2. Comma così modificato dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.

3. Termine di proroga modificato dal D.L. 30/12/2008, n. 207 conv. con mod. dalla L. 27/2/2009, n. 14.

del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con decreti da emanare entro cinquantacinque mesi ⁽¹⁾ dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191 e relativi decreti di attuazione ⁽²⁾.

3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191 [...]. Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione ⁽³⁾.

3-bis ⁽⁴⁾. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31

1. Termine prorogato da:

- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 conv. con mod. dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. con mod. dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

- D.L. 29 dicembre 2010 n. 225 conv. con mod., con L. 26 febbraio 2011, n. 10.

- D.L. 12 maggio 2012 n. 57 conv. con mod. dalla L. 12 luglio 2012, n. 101.

2. Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 106/2009.

[N.d.r. per una migliore interpretazione si veda: D.M. 24/01/2011, n. 19].

3. Comma così modificato dal D.L. 12 maggio 2012 n. 57 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101.

4. [N.d.r. per una migliore interpretazione si veda: Decreto 13/04/2011].

dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. ⁽¹⁾

4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore.

6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.

7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

1. Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 106/2009.

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, c. 1), in relazione all'art. 3, comma 3-bis, che "È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".

9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III ⁽¹⁾.

10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.

12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 ⁽²⁾.

12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in

1. Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 106/2009.

2. Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 106/2009.

favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione. ⁽¹⁾

13. In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.

13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente

1. Comma da prima aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 106/2009 e successivamente sostituito dall'art. 32, c. 1, lett. 0a) del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, con. con mod. dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento. ⁽¹⁾

13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni. ⁽²⁾

Articolo 4

Computo dei lavoratori

1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:

- a) i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile;
- b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento ⁽³⁾;
- c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videotermini;
- d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

1. Comma inserito dall'art. 35, c. 1 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con mod. dalla L. 9 agosto 2013, n. 98

2. Comma inserito dall'art. 35, c. 1 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con mod. dalla L. 9 agosto 2013, n. 98

3. Lettera così modificata dall'art. 4 del D.Lgs. 106/2009.

- e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'art. 74 del medesimo decreto.
- f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
- g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
- h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);
- l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.

l-bis) i lavoratori in prova. ⁽¹⁾

2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato.

4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria. ⁽²⁾

1. Lettera aggiunta dall'art. 4 del D.Lgs. 106/2009.

2. Lettera aggiunta dall'art. 4 del D.Lgs. 106/2009.

TABELLA DELLE SANZIONI

Nelle pagine seguenti riportiamo un'utile tabella attraverso la quale il lettore potrà facilmente orientarsi nel quadro sanzionatorio.

Nella prima colonna si trova il riferimento normativo, nella seconda l'obbligo sanzionato, nella terza il soggetto sanzionato e la natura e misura della sanzione⁽¹⁾

-
1. Secondo quanto disposto dal comma 4-bis dell'art. 306 del D.Lgs. 81/2008 così come modificato dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 "le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. [...]". Nella tabella seguente riportiamo le sanzioni aggiornate.

	D.lgs. 81/2008 e s.m.i. – articoli sanzionati	D.lgs. 81/2008 e s.m.i. – sanzioni
c. 12-bis	<p>12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgono nell'ambito della medesima organizzazione.</p>	<p>Datore di lavoro e dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 822 a € 4.384 (<i>art. 55, c. 5 lett. a)</i>)</p>

TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI

*Nelle pagine seguenti in formato tabellare
il quadro degli adempimenti scaturenti dal D.Lgs. 81/08:
nella prima colonna viene riportato l'adempimento
e nella seconda il soggetto obbligato*

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

Art. 17 - *Obblighi del datore di lavoro non delegabili*

Obbligo D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Soggetto obbligato
Non delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (vedi anche art. 28 (c. 1 lett. a))	Datore di lavoro (non delegabile)
Non delegare la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (c. 1 lett. b))	Datore di lavoro (non delegabile)

Art. 18 - *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*

Obbligo D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Soggetto obbligato
Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria (c. 1 lett. a)	Datore di lavoro e dirigente
Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (c. 1 lett. b)	Datore di lavoro e dirigente
Affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza (c. 1 lett. c)	Datore di lavoro e dirigente
Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (c. 1 lett. d)	Datore di lavoro e dirigente
Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico (c. 1 lett. e)	Datore di lavoro e dirigente
Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali (c. 1 lett. f)	Datore di lavoro e dirigente
Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico (c. 1 lett. g)	Datore di lavoro e dirigente

Art. 18 - (segue) Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Obbligo D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Soggetto obbligato
Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro (c. 1 lett. g-bis)	Datore di lavoro e dirigente
Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa (c. 1 lett. h)	Datore di lavoro e dirigente
Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione (c. 1 lett. i)	Datore di lavoro e dirigente
Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 (c. 1 lett. l)	Datore di lavoro e dirigente
Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato (c. 1 lett. m)	Datore di lavoro e dirigente
Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute (c. 1 lett. n)	Datore di lavoro e dirigente
Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda (c. 1 lett. o)	Datore di lavoro e dirigente
Elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda. (c. 1 lett. p)	Datore di lavoro e dirigente
Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio (c. 1 lett. q)	Datore di lavoro e dirigente

Obbligo D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Soggetto obbligato
Comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (c. 1 lett. r)	Datore di lavoro e dirigente
Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 (c. 1 lett. s)	Datore di lavoro e dirigente
Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 (vedi anche art. 43) (c. 1 lett. t)	Datore di lavoro e dirigente
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (c. 1 lett. u) (*)	Datore di lavoro e dirigente
(*) La L. 13 agosto 2010, n. 136, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione".	
Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 (vedi anche art. 35) (c. 1 lett. v)	Datore di lavoro e dirigente
Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione (c. 1 lett. z)	Datore di lavoro e dirigente

Art. 18 - (segue) Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Obbligo D.Lgs. 81/2008 e s.m.i		Soggetto obbligato
Comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati (c. 1 lett. aa)		Datore di lavoro e dirigente
Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (c. 1 lett. bb)		Datore di lavoro e dirigente
Fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: <ul style="list-style-type: none"> a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza (c. 2) 		Datore di lavoro (delegabile)
Vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro (c. 3-bis)		Datore di lavoro e dirigente

Art. 19 - Obblighi del preposto

Obbligo D.Lgs. 81/2008 e s.m.i		Soggetto obbligato
Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti (c. 1 lett. a)		Preposto
Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico (c. 1 lett. b)		Preposto

INDICE ANALITICO

VOCE	RIFERIMENTO NORMATIVO	PAG.
ABROGAZIONE	Art. 304	244
ADDESTRAMENTO		
• Definizione	Art. 2, c. 1, <i>lett. cc)</i>	27
• Movimentazione manuale dei carichi	Art. 37, c. 4	81
	Art. 169	165
	Allegato XXXIII	443
ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		
• Definizione	Art. 2	24
• Capacità e requisiti professionali	Art. 32	75
AGENTI BIOLOGICI	Titolo X	221
• Attività lavorative che possono comportare presenza di agenti biologici	Allegato XLIV	477
• Autorizzazione all'utilizzo di agente biologico del gruppo 4	Art. 270	223
• Batteri	Allegato XLVI	478
• Campo di applicazione	Art. 266	221
• Classificazione degli agenti biologici	Art. 268	222
	Allegato XLVI	477
• Comunicazione all'organo di vigilanza	Art. 269	223
• Definizioni	Art. 267	222
• Funghi	Allegato XLVI	478
• Informazione e formazione	Art. 278	228
• Misure di emergenza	Art. 277	228
• Misure Igieniche	Art. 273	226
• Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie	Art. 274	226
	Allegato XLVII	495
• Misure di contenimento e livelli di contenimento	Allegato XLVII	478

(segue)

VOCE	RIFERIMENTO NORMATIVO	PAG.
<i>segue</i> AGENTI BIOLOGICI		
• Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari	Art. 275	227
	Allegato XLVII	478
• Misure specifiche per i processi industriali	Art. 276	227
	Allegato XLVIII	496
• Specifiche per processi industriali	Allegato XLVIII	496
• Misure tecniche, organizzative, procedurali	Art. 272	225
• Parassiti	Allegato XLVI	478
• Prevenzione e controllo	Art. 279	229
• Registri degli esposti e degli eventi accidentali	Art. 280	229
• Registro dei casi di malattia e di decesso	Art. 281	231
• Segnale rischio biologico	Allegato XLV	477
• Sorveglianza Sanitaria	Titolo X Capo III	229
• Valutazione del rischio	Art. 271	224
• Virus	Allegato XLVI	478
AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI	Titolo IX Capo II	201
• Accertamenti sanitari	Art. 242	207
• Campo di applicazione	Art. 233	201
• Commissione consultiva tossicologica	Art. 245	210
• Definizioni	Art. 234	202
• Elenco di sostanze, preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali	Allegato XLII	476
• Esposizione non prevedibile	Art. 240	206
• Informazione e formazione	Art. 239	205
• Misure tecniche, organizzative, procedurali	Art. 237	204
• Operazioni lavorative particolari	Art. 241	206
• Registrazione dei tumori	Art. 244	209
• Registro di esposizione e cartelle sanitarie	Art. 243	207

(segue)

VOCE	RIFERIMENTO NORMATIVO	PAG.
<i>segue</i> AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI		
• Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM)	Art. 244, c. 3, lett. a)	209
• Registro Nazionale dei Tumori Nasali e Sinusali (ReNaTuNS)	Art. 244, c. 3, lett. b)	209
• Sostituzione e riduzione di agente cancerogeno	Art. 235	202
• Valori limite	Allegato XLIII	476
• Valutazione del rischio	Art. 236	203
AGENTI CHIMICI	Titolo IX Capo I	191
• Campo di applicazione	Art. 221	191
• Cartelle sanitarie e di rischio	Art. 230	200
• Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi ad agenti chimici	Art. 232	200
• Consultazione e partecipazione dei lavoratori	Art. 231	200
• Definizioni	Art. 222	192
• Divieti	Art. 228	198
	Allegato XL	475
• Incidenti o emergenze	Art. 226	196
• Informazione e formazione dei lavoratori	Art. 227	197
• Misure per la prevenzione incendi	Art. 224	194
• Misure specifiche di protezione e prevenzione	Art. 225	195
	Allegato XLI	475
• Sorveglianza sanitaria	Art. 229	199
• Valore limite di esposizione professionale	Art. 222	192
	Allegato XXXVIII	469
• Valore limite biologico	Art. 222	192
	Allegato XXXIX	474
• Valutazione dei rischi	Art. 223	193